

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

1 I REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. N. 231/2001)

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto").

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicati ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del Decreto.

➤ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

L'ipotesi di reato in esame punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato medesimo si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le modalità di commissione del reato in esame possono, dunque, estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero), quanto in forma omissiva (omissione di informazioni imposte dalla legge).

Si precisa che: (i) soggetti attivi del reato possono essere amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, dunque, di c.d. reato proprio), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. possono concorrere nel reato dai predetti commesso; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; (iii) le informazioni devono riguardare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; le informazioni, inoltre sono quelle che devono obbligatoriamente essere riportate nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

Sono altresì previste forme di falso in bilancio "attenuato" (art. 2621-*bis* c.c.), se i fatti descritti all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta (per cui è prevista la punibilità a querela di parte) e ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 2621-*ter* c.c.) in base ad una valutazione del giudice fondata sull'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. potrebbe configurarsi, in linea teorica, in caso di volontaria modifica o alterazione, anche in concorso con altri, dei dati contabili presenti nel sistema informatico (attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali), tale da fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dalla realtà; ovvero, in caso di iscrizione di poste contabili non valutative e/o operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero di occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società; ad esempio, il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 del codice civile).

➤ **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Il reato in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato in esame riguarda società quotate, pertanto non si rinviengono nel contesto aziendale di COET S.r.l. condizioni per il verificarsi del reato steso.

➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato in esame punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica una pena minore e si procede a querela della

persona offesa.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato può integrarsi in caso di occultamento delle informazioni richieste da un socio o dal collegio sindacale, anche tramite la trasmissione a quest'ultimo di informazioni non corrispondenti al vero; ovvero in caso di occultamento di documentazione societaria e amministrativa-contabile attraverso artifici idonei ad impedire o ad ostacolare il controllo da parte dei sindaci; ovvero omissione e/o mancata esibizione di documentazione richiesta dai sindaci; omessa esibizione dei libri sociali ai soci che ne facciano richiesta; ad esempio, un funzionario della società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

➤ ***Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Il reato punisce gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Soggetti attivi possono essere solo gli amministratori. La legge dunque non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati in danno di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti presupposti, possa configurarsi una responsabilità della Società per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

➤ ***Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 cc.)***

Il reato in esame punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

➤ ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il reato in esame punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato punisce altresì gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Anche in questo caso si fa presente che (i) se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto; (ii) soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Il reato potrebbe essere commesso, ad esempio, qualora l'Organo amministrativo proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'artt. 2357, 2359-bis del codice civile, cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

➤ ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Il reato punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Si fa presente che i soggetti attivi sono gli amministratori e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori; pertanto evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico, ad esempio, è il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbe vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare, dunque, il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

➤ ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)***

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi

agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Il reato in esame riguarda società quotate, pertanto non si rinvencono nel contesto aziendale di COET S.r.l. condizioni per il verificarsi del reato steso.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato sanziona gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, si evidenzia che le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione -evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora l'Assemblea dell'azienda, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante.

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato sanziona i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa.

Si fa presente che (i) il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; (ii) i soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o a persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi, per fare compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La Società potrà dunque rispondere ai sensi della responsabilità amministrativa solo quando un suo soggetto aziendale, apicale o subordinato, agisca come corruttore.

Es. l'offerta/corresponsione, ovvero la promessa, di una somma di denaro o altra utilità (quale ad es. un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente; ovvero da un soggetto aziendale all'Amministratore delegato (o al direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse; ovvero da un addetto

alla Ricerca&Sviluppo al Direttore R&D di una società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate.

➤ ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Il reato in esame punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

➤ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

Il reato sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di fare assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Es. il Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

➤ ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

Non si rinvencono nel contesto aziendale, le condizioni per il verificarsi del reato in esame, non rientrando la Società tra le tipologie per le quali è configurabile il reato in esame.

➤ ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Non si rinvencono nel contesto aziendale, le condizioni per il verificarsi del reato in esame, non rientrando la Società tra le tipologie per le quali è configurabile il reato in esame.

➤ ***False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)***

Il reato punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato

preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione delle fusioni transfrontaliere, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Es. il personale apicale addetto alla predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile e alla predisposizione di documenti veritieri, per dimostrare di aver adempiuto a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare, falsifica la documentazione.

*** **

I seguenti reati richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 non sono stati ritenuti rilevanti per la Società in ragione della natura e attività svolta dalla stessa: false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.); agguattaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si ritiene remota la sussistenza di profili di rischio per la Società in ordine alle fattispecie di reato di indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) e di illecita ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), atteso il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati stessi.

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio-reato:

- **Predisposizione del bilancio;**
- **Gestione dei rapporti con i soci, il sindaco e gli altri organi di controllo;**
- **Gestione delle attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.**

In relazione al reato di corruzione tra privati:

- **Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società private;**
- **Gestione, selezione dei fornitori.**

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

Il sistema di controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria nonché dalle *best practice* internazionali.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla Società in relazione a tale ambito di applicazione.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001)

Sono altresì proibite la violazione dei principi e delle regole previste dal Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi..

Con riferimento all'attività a rischio-reato "Predisposizione del bilancio".

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati societari nel caso in cui gli amministratori della Società, a mero titolo esemplificativo: esponcano in bilancio poste inesistenti o di valore difforme da quello reale; alternino i dati contabili presenti sul sistema informatico.

In via preliminare, la Società, tramite la propria funzione Finance:

- effettua mensilmente il controllo dei conti ai fini gestionali;
- ha incaricato il Sindaco di controllare che la gestione e l'amministrazione della Società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.

Ai destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, conservando la documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto dai soggetti all'interno della Società, nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione e disponibilità, nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi nonché nel presente Modello. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e di quelle fiscali nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi e nel presente Modello;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e delle Autorità fiscali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa in maniera tempestiva e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza ed alle Autorità fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti, nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.
- porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati, in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività.

E' fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- deve essere previsto per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio e ad altre comunicazioni sociali l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- i dati e le informazioni devono essere raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- deve essere effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte deve essere verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo deve predisporre e formalizzare le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- devono essere svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- le operazioni sul capitale sociale devono essere adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema; che i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Direzione Information & Technology sotto la supervisione della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;

- a tutti componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere consegnato prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso:
 - bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza stessa;
 - giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica);
 - lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori devono essere tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;
- deve essere garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

Con riferimento all'attività a rischio-reato "Gestione dei rapporti con il Sindaco e gli altri organi sociali di controllo".

La gestione dei rapporti con il Sindaco e gli organi sociali di controllo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di impedito controllo, nel caso in cui siano impediti od anche solo ostacolate, nell'interesse della Società (ad esempio, attraverso l'occultamento anche parziale di documenti o informazioni riguardo la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria), le attività di accertamento e verifica attribuite a detti Organi societari.

Al responsabile della funzione Finance è fatto obbligo di:

- mantenere, nei confronti dei predetti soggetti, un comportamento corretto, integro e collaborativo, che consenta agli stessi l'espletamento della loro attività di controllo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- mantenere traccia della documentazione richiesta dagli organi di controllo e di quella consegnata;
- comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nell'espletamento delle predette attività, quali, ad esempio comportamenti non uniformati a quanto previsto dal Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi e da quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di ostacolare le attività di controllo dei Sindaci e degli altri Organi Sociali di Controllo:

- occultando la documentazione necessaria allo svolgimento delle previste attività di controllo da parte di Soci, Sindaci e altri Organi di Controllo istituzionali;
- fornendo documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate o incomplete;
- tenendo comportamenti che ostacolino l'esecuzione delle attività di controllo da parte di Sindaci e degli altri Organi di Controllo istituzionali.

Con riferimento all'attività a rischio-reato "Gestione delle attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee".

Gli standard di controllo specifici sono i seguenti.

Procedure autorizzative: esistenza di un flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Gestione del verbale d'assemblea: disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale dell'assemblea.

Con riferimento all'attività a rischio-reato "Negoziazione e stipula di contratti attivi con privati".

La negoziazione e stipula di contratti attivi con privati potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), nel caso in cui un soggetto apicale e/o sottoposto della Società corrompa l'Amministratore delegato (o il direttore Generale) di altra società, con lo scopo di ottenere da questa la commessa di acquisto; ovvero l'Amministratore delegato (o il direttore Generale) di una società concorrente durante la partecipazione ad una gara privata affinché questi presenti un'offerta peggiorativa.

Nella negoziazione e stipula nonché nella gestione di contratti attivi, devono essere adottati e attuati i seguenti standard di controllo:

- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- definizione e approvazione di una procedura per la gestione dei prezzi speciali a clienti privati;
- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di gestione delle proposte commerciali (pianificazione, approvazione, organizzazione e monitoraggio) e alle fasi di gestione dell'ordine di vendita (evasione, fatturazione ed incasso);
- previsione di specifiche deleghe/procure per i rappresentanti della Società che interagiscono con i clienti e che approvano i contratti di vendita con i relativi prezzi/scontistiche;
- predisposizione di un controllo degli ordini in riferimento alle offerte commerciali;
- predisposizione di un controllo di coerenza tra l'ordine caricato a sistema, l'ordine cartaceo e le condizioni commerciali (cliente, prezzi, quantità, sconti, dilazioni, ecc.) applicabili prima che l'ordine stesso venga validato;
- presenza di modalità per la gestione delle eccezioni rilevate nel controllo di cui sopra (blocco/sblocco ordine, controllo ordine cartaceo del cliente);
- previsione, nella gestione di contratti attivi, di strumenti normativi e organizzativi che prevedono la verifica della coerenza dell'ordine rispetto al contratto;
- gestione degli ordini non evasi correttamente (ordini non riconosciuti, quantità non corrispondenti) attraverso un'analisi delle cause che li hanno determinati;
- previsione di specifiche azioni correttive sugli ordini non evasi correttamente;
- previsione di modalità di gestione e archiviazione dell'ordine in formato cartaceo e in formato elettronico all'interno del sistema aziendale;
- previsione, nella gestione di contratti attivi, di strumenti normativi e organizzativi che prevedono la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contratto;

- adozione, nella gestione di contratti attivi, di strumenti normativi e organizzativi che prevedono la conformità della fatturazione rispetto alle prescrizioni di legge;
- adozione, nella gestione di contratti attivi, di strumenti normativi e organizzativi che prevedono i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e credito.

Con riferimento all'attività a rischio-reato "Gestione, selezione dei fornitori"

La negoziazione e stipula di contratti attivi con privati potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), nel caso in cui un soggetto apicale e/o sottoposto della Società corrompa l'Amministratore delegato (o il direttore Generale) di un ente fornitore di prodotti o servizi al fine di ottenere beni/servizi a migliori condizioni o a prezzi più favorevoli.

I contratti tra la Società e i fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare le seguenti regole:

- i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti;
- l'approvazione del contratto deve avvenire secondo adeguati livelli autorizzativi;
- nella gestione dei contratti devono essere svolte verifiche sulla coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo, nonché sulla completezza ed accuratezza della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di legge, così come previsto dalle procedure aziendali;
- devono essere rispettate le procedure per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti;
- deve essere segnalato tempestivamente ai superiori qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali.
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello.